



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Isabella Rauti
Consigliere Regionale
Componente Ufficio di Presidenza

RICEVUTA

10/7/2012
R. Campese

PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLISTICA”

di iniziativa della Cons. Isabella Rauti

(GALETTI)

Relazione

Il tema della ciclabilità si pone come strategia centrale rispetto a diverse competenze istituzionali, offrendo opportunità di coesione tra ambiente ed altre aree di competenza amministrativa.

L'utilizzo e l'incremento dell'uso della bicicletta non solo garantisce la riqualificazione dell'ambiente naturale attraverso la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico ma da' un importante contributo alla riqualificazione dell'ambiente antropico attraverso la riqualificazione e rivitalizzazione delle piazze e delle strade ed attraverso l'utilizzo degli spazi urbani collegabili tra di loro ed entro distanze ragionevoli.

Prima d'ora sul tema della ciclabilità, considerato peraltro di valore sociale e pur avendo la Regione la legittimità a legiferare, poco veniva fatto sotto il profilo legislativo.

La Regione Lazio, nel rispetto delle proprie competenze, solo attraverso la Legge n.13 del 1990 "interventi per favorire il trasporto ciclistico" riteneva occuparsi del tema prevedendo, seppur non attraverso un Piano regionale ma attraverso singole azioni, la valorizzazione del mezzo ciclabile. Dovettero trascorrere dieci anni, con la Legge n. 9 del 24.12.2010 collegata alla norma finanziaria del 2011, per avere lo stanziamento di somme dirette a favorire la ciclabilità.

La Legge proposta colmerà questa lacuna legislativa attraverso azioni concrete e coordinate.

Questo è l'ulteriore scopo che si prefigge il Piano Regionale della mobilità ciclistica di cui alla presente proposta di legge attraverso una serie di interventi di promozione e strutturali per i quali la Regione potrà chiedere collaborazione ad Enti pubblici e privati.

I soggetti beneficiari dei finanziamenti della Legge, ossia le Province ed i Comuni singoli od associati, adotteranno anche sulla base delle indicazioni delle realtà associative di settore, i propri Piani di Mobilità ciclistica, che stabiliranno tra l'altro i criteri e le modalità di intervento anche nel rispetto dell'interesse paesaggistico e naturalistico delle aree e dei beni sui quali verranno realizzate le nuove infrastrutture,

nonchè i criteri per la manutenzione e la gestione delle stesse, anche in concorso con soggetti privati che siano conformi ai requisiti di legge attraverso idonee procedure concorsuali.

La Legge considera la sinergia e la concorrenza dei diversi attori istituzionali coinvolti direttamente ed indirettamente nonché l'attuazione degli interventi che richiedono forti processi partecipativi con i diversi portatori di interessi ed in particolare con le associazioni di categoria e no profit.

L'istituzione della Giornata regionale della bicicletta e del Premio in Bici rappresenteranno un momento di sensibilizzazione e di promozione alla mobilità ciclistica.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione (artt. 117, 118 e 119) ed in osservanza degli articoli 7 e 9 dello Statuto, al fine di favorire una migliore fruizione del territorio e dei beni ambientali, persegue obiettivi di riqualificazione urbana e di contrasto all'inquinamento acustico e atmosferico, e sostiene il benessere psicofisico dell'individuo, promuovendo forme di mobilità ciclistica attraverso la realizzazione e la valorizzazione di un sistema regionale di piste ciclabili e ciclopedonali urbane ed extraurbane e delle relative infrastrutture, anche al fine di garantire un uso sicuro e responsabile della bicicletta.

Art. 2

(Piano regionale della mobilità ciclistica)

1. La Giunta regionale, in conformità agli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione e in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale Mobilità, dei Trasporti e della Logistica vigente (PRMTL), che prevedono tra l'altro nell'ambito del sistema ambientale, insediativo e relazionale un uso responsabile attuale e futuro del territorio, sentita l'Agenzia regionale per la mobilità (A.RE.MOL) di cui all'art. 27 della legge regionale del 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di mobilità, ambiente e lavori pubblici adotta il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – da ora in avanti PRMC.

2. Il PRMC, nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di organizzazione della mobilità e tenuto conto della morfologia del territorio, dello sviluppo urbanistico e del sistema naturale, con particolare riguardo alle aree naturali protette nazionali e regionali, individua un sistema regionale di piste ciclabili e ciclopedonali urbane ed extraurbane.

3. Il PRMC individua aree e beni da destinare, previa intesa con i soggetti proprietari degli stessi, anche attraverso un loro recupero conservativo, alla realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali e di infrastrutture ad essi connessi, nonché ad azioni di sensibilizzazione e, in particolare:

- a) i percorsi ciclabili e ciclopedonali connessi alle reti di mobilità collettiva, ai nodi di scambio con il trasporto pubblico, ai corridoi intermodali e ai principali poli attrattori;
- b) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
- c) l'area di sedime delle tratte stradali dismesse o in disuso, ivi comprese quelle militari;
- d) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti e dei canali;
- e) gli acquedotti dismessi o in disuso;
- f) i ponti dismessi o in disuso;
- g) le stazioni, i caselli ferroviari e le case cantoniere, dismesse o in disuso, da destinare anche a strutture ricettive;
- h) le aree destinate a parcheggi
- i) posti per la sosta del mezzo ciclabile nelle scuole
- j) itinerari turistici
- k) Promozione di corsi di formazione atti a migliorare la sicurezza della mobilità ciclabile
- l) Adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e della rete semaforica

4. Il PRMC e le informazioni relative ai tracciati dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, ai nodi di scambio con il trasporto pubblico e ai punti di assistenza e ristoro, sono resi pubblici attraverso sistemi di diffusione telematica.

Art 3

(Pianificazione provinciale e comunale)

1. Le Province, in conformità a quanto previsto dal PRMC, adottano il Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica – da ora in avanti PPMC.
2. I comuni, in conformità a quanto previsto dal PPMC, adottano il Piano Comunale della Mobilità Ciclistica – da ora in avanti PCMC.
3. I PPMC e il PCMC individuano, nel rispettivo ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dell'assetto del territorio, della mobilità locale, dei nodi di scambio con il trasporto pubblico e dei principali poli attrattori, un sistema locale di piste ciclabili e ciclopedonali urbane ed extraurbane.
3. I PPMC e il PCMC integrano, ai sensi della normativa vigente, gli strumenti urbanistici provinciali e comunali.

Art. 4

(Interventi)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e per favorire l'attuazione delle previsioni contenute nei piani della mobilità ciclistica di cui agli articoli 2 e 3, la Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 5, contributi per la progettazione, realizzazione, implementazione, manutenzione e promozione di piste ciclabili e ciclopedonali, urbane ed extraurbane, e delle relative infrastrutture nonché per la promozione della mobilità ciclistica.

2. I contributi di cui al comma 1 comprendono, in particolare, nel rispetto del decreto del ministero dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, di:

- a) ponti, passi e sottopassi ciclabili e ciclopedonali;
- b) infrastrutture e dotazioni utili alla sicurezza del traffico ciclabile e ciclopedonale ivi compresa la posa in opera di apposita segnaletica;
- c) parcheggi attrezzati e strutture destinate al noleggio di biciclette;
- d) infrastrutture destinate a realizzare l'intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto pubblico;
- e) strutture destinate a favorire il trasporto di biciclette a bordo dei mezzi pubblici al fine di promuovere l'intermodalità tra bicicletta e gli altri mezzi di trasporto;
- f) iniziative finalizzate alla promozione e al sostegno della mobilità ciclistica e del cicloturismo, anche attraverso la pubblicazione e diffusione di materiale e cartografie specializzati;
- g) iniziative finalizzate a promuovere, in particolare presso i giovani e gli studenti delle scuole, l'uso sicuro e responsabile della bicicletta.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere, altresì, realizzati dalla Regione, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o privati.

4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono attivate, ove necessario, adeguate forme di concertazione con i soggetti proprietari delle aree e dei beni interessati.

5. La manutenzione di piste ciclabili e ciclopedonali è a carico dei soggetti proprietari nel cui territorio le stesse insistono.

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, le Province ed i Comuni, singoli od associati.

2. Ai fini della concessione dei contributi, la Giunta regionale, sentita le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di mobilità, ambiente e lavoro pubblici, stabilisce con propria deliberazione:

- a) i criteri e le priorità degli interventi, tenuto conto, in particolare, dell'interesse paesaggistico e naturalistico delle aree e dei beni sui quali realizzare gli stessi;
- b) l'importo e la percentuale massima dei contributi concedibili in misura comunque non superiore all'ottanta per cento del costo complessivo dell'iniziativa finanziabile;
- c) le modalità di erogazione dei contributi concessi;
- d) le modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione degli interventi.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale o regionale, concessi per le medesime finalità.

Art. 6

(Disposizioni per i Comuni)

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie e di nodi di scambio con il trasporto pubblico provvedono, in prossimità di dette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni dotate di parcheggi custoditi.
2. I comuni possono prevedere nei regolamenti edilizi specifiche disposizioni per la realizzazione, in edifici pubblici o privati a destinazione residenziale o commerciale, di spazi da utilizzare come deposito di biciclette.

Art. 7

(Istituzione della giornata regionale della bicicletta)

1. La Regione, al fine di promuovere forme di mobilità non motorizzata e informare la collettività sull'uso responsabile, sicuro e benefico della bicicletta, istituisce la giornata regionale della bicicletta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma delle iniziative e degli interventi per la giornata regionale della bicicletta.

3. Il programma contiene, in particolare:

a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli interventi per la giornata regionale della bicicletta;

b) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione.

Art. 8

(Istituzione del "Premio Città in bici")

1. Al fine di promuovere presso gli studenti delle scuole i vantaggi ambientale e psicofisici dell'uso della bicicletta, è istituito il "Premio Città in bici". Il premio è destinato agli studenti di scuole, pubbliche o private, che nel corso dell'anno abbiano realizzato iniziative volte alla promozione e al sostegno della mobilità ciclistica.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione, le modalità e i criteri di partecipazione al concorso.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge dalla quale emergano, in particolare:

- a) i soggetti di cui all'art. 5 che hanno usufruito dei contributi;
- b) il numero e la tipologia degli interventi di cui all'art. 4 per i quali è stato concesso il contributo.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'istituzione, nell'ambito dell'UPB, del capitolo denominato "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, pari a mila euro.